# COMMISSIONE I

## AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

## LXII.

# SEDUTA DI VENERDÌ 3 AGOSTO 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **LUCIFREDI**

## INDICE

PAG.

**Disegno di legge** (*Seguito della discussione e approvazione*):

Autorizzazione ad assumere personale laureato per ricerche e studi nel campo dell'energia nucleare e istituzione, presso il Ministero della difesa, di un ruolo di personale tecnico di concetto per l'energia nucleare. (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*). (3875) . . . . . 835

PRESIDENTE . . . 835, 836, 837, 840, 842, 843, 844, 845

BERRY . . . . . 836

TOZZI CONDIVI, *Relatore* . 836, 837, 839, 842, 843, 844, 845

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa* . 837, 839, 840, 842, 843, 844, 845

JACOMETTI . . . . . 838, 839

NANNUZZI . . . 837, 839, 840, 842, 844, 845

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* . . . . . 845

**Disegni di legge** (*Discussione e approvazione*):

Norme integrative dell'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato e revisione dei relativi ruoli organici. (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*). (4003) . . . . . 846

PRESIDENTE . . . . . 846, 847, 848, 856

BERRY, *Relatore* . . . . . 846, 856

NANNUZZI . . . . . 846, 847, 848

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* . . . . . 848, 856

PAG.

Norme sul personale salariato dell'Amministrazione civile dell'interno. (3907) . 862

PRESIDENTE . . . . . 862

BERRY . . . . . 862

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* . . . . . 862

**Votazione segreta:**

PRESIDENTE . . . . . 863

**La seduta comincia alle 9,35.**

BERRY, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

**Discussione del disegno di legge: Autorizzazione ad assumere personale laureato per ricerche e studi nel campo dell'energia nucleare e istituzione, presso il Ministero della difesa, di un ruolo di personale tecnico di concetto per la energia nucleare (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (3875).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione ad assumere personale laureato per ricerche e studi nel campo dell'energia

nucleare e istituzione, presso il Ministero della difesa, di un ruolo di personale tecnico di concetto per l'energia nucleare ».

Nella seduta di mercoledì 1° agosto avevo sospeso la discussione generale di questo disegno di legge, dopo gli interventi di alcuni onorevoli colleghi, le cui osservazioni avevano sollecitato la presenza del Sottosegretario di Stato alla difesa onorevole Pugliese. Egli è qui presente e glie ne siamo grati. L'onorevole Pugliese è già informato di quelle che sono state le osservazioni che sono state sollevate.

Ora, vorrei chiedere se, in sede di discussione generale, oltre ai colleghi che sono intervenuti l'altra volta, cioè gli onorevoli Jacometti, Nannuzzi e Cossiga, vi sono altri colleghi che intendono intervenire in sede di discussione generale.

BERRY. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Do la parola all'onorevole Berry.

BERRY. I colleghi Nannuzzi e Jacometti avevano sollevato delle perplessità, per quanto si riferisce all'opportunità di approvare il disegno di legge n. 3875 che autorizza ad assumere personale laureato per ricerche e studi nel campo dell'energia nucleare e istituisce, presso il Ministero della difesa, un ruolo di personale tecnico di concetto per l'energia nucleare. Obiettarono, in primo luogo, che abbiamo già delle altre istituzioni e degli altri enti che hanno per scopo le ricerche in campo nucleare, dal che, a loro avviso, deriverebbe l'inopportunità di assumere, a contratto rinnovabile, personale specializzato, fornito di laurea in medicina e chirurgia, scienze matematiche, fisiche e naturali, chimica industriale, farmacia, ingegneria e di istituire questo modesto ruolo del personale tecnico. A queste obiezioni io credo che si possa facilmente rispondere osservando che il Ministero della difesa non può assolutamente sottrarsi al compito di seguire le esigenze degli studi e delle ricerche nel campo dell'energia nucleare. Mi sembra che sia opportuno, anche a scopi difensivi, che il Ministero della difesa abbia la possibilità di seguire lo sviluppo di questi studi e di queste ricerche, con un proprio personale, attraverso un suo servizio.

D'altra parte, è da tenere presente la modesta entità numerica delle unità che potrebbero essere assunte. Sia come personale laureato, sia come personale di concetto le unità assommano ad un totale di 100 circa. In complesso mi sembra che si tratti di 60 laureati e 40 periti.

Si era anche prospettata la difficoltà nella quale si verrebbe a trovare il Ministero assumendo questo personale laureato con contratto di diritto privato, in quanto gli emolumenti erano fissati in una misura non adeguata: lire 2.600.000 annue per il posto di direttore; lire 2.150.000 annue per i posti di ricercatore; lire 1.700.000 per i posti di programmatore. A questo riguardo ho voluto accertare quali sono i compensi che vengono corrisposti al personale direttivo delle amministrazioni dello Stato e ho rilevato dal prontuario delle competenze dovute al personale civile di ruolo, che al direttore generale e all'ispettore generale capo all'inizio della carriera compete lo stipendio annuo di lire 2.700.000. Dal che deriva che il disegno di legge proponendo a chi è assunto per il posto di direttore, con contratto di diritto privato, siano corrisposte lire 2.600.000, attribuisce una retribuzione di annue lorde lire 100.000 in meno rispetto allo stipendio di direttore generale a chi è assunto quale direttore; per il posto di ricercatore lo stipendio che viene proposto è di lire 2.150.000, che corrisponde presso a poco allo stipendio che viene attribuito al personale civile dello Stato con coefficiente 760, con qualifica, cioè, di ispettore generale. Per quanto si riferisce, infine, allo stipendio connesso alla qualifica di programmatore – lire 1.700.000 – è agevole il riferimento alla retribuzione di direttore di divisione con sei scatti.

Nel complesso da questa comparazione mi sembra che nessuno possa desumere non adeguate le retribuzioni indicate nel disegno di legge.

Per quanto attiene al ruolo che viene fissato con l'articolo 7 del disegno di legge attualmente al nostro esame, le retribuzioni non vengono esplicitamente indicate in quanto, per ciascuna qualifica, è indicato il relativo coefficiente che corrisponde alla retribuzione media fissata per le qualifiche cui i coefficienti stessi si riferiscono.

Per queste ragioni le obiezioni che sono state mosse sia sotto il primo che sotto il secondo profilo, a mio parere, non sono tali da poter ostacolare l'ulteriore *iter* del disegno di legge.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. La volta scorsa furono fatte diverse obiezioni e, l'onorevole Berry ne ha richiamate alcune di fondo, inerenti, alcune alla questione della competenza in questa materia del Ministero della difesa, altre riguardanti il carattere di questo contratto d'assunzione di tipo privatistico. A questo riguardo, come ha rilevato

l'onorevole Nannuzzi, si parla di durata annuale del contratto. Desidero a questo proposito precisare che esiste già un rapporto del genere, per esempio, per coloro che prestano servizio al Centro San Pietro di Grado (Pisa), dove lavorano 47 impiegati e 37 laureati.

NANNUZZI. A che titolo?

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Furono assunti in base alla norma di cui all'articolo 380 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3. Attualmente il servizio è prestato in una forma non regolare. Per questa ragione è stato predisposto questo disegno di legge, per poter, cioè, regolarizzare questa situazione.

NANNUZZI. Constato che, ormai, i disegni di legge non si presentano mai prima di creare qualcosa, ma sempre per correggere o rimediare!...

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. L'esperienza è quella che spiega e giustifica il dopo; è l'esperienza che permette di giudicare!

NANNUZZI. Il Parlamento ha, comunque, il potere istituzionale di decidere le cose nel momento in cui si presume siano necessarie. Qui, invece, l'Amministrazione avoca a sé la decisione e poi chiede al Parlamento di sanzionare quel che ha fatto. In questo caso ci sarebbe da chiedersi che ci stiamo a fare noi qui!

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Ella chiese la volta scorsa perché si tratti di anzianità di servizio una volta che il personale lo si assume oggi?

NANNUZZI. Veramente era leggermente più sottile la mia osservazione. Osservai che anche a proposito di questo servizio, che pure è nuovo, appena sorto, già si siano precostituite situazioni di anzianità con conseguente necessità di prevedere riserve di posti.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Noi italiani, abbiamo, evidentemente una mentalità... pionieristica, il che è una cosa anche buona!

Tornando al merito del provvedimento, non va dimenticato che esiste un servizio in atto che non ripete la sua istituzione a norme legislative, e che per regolarizzare questa situazione è stato predisposto questo disegno di legge. Quanto al contratto di diritto privato, dinanzi al Senato si è discusso sulla questione per due intere sedute. Ma, poi, alla fine, ci si è convinti che è necessario ricorrere a queste formule privatistiche per certe ipotesi di assunzione di personale, quando si tratta di addetti ad un servizio tecnico. È una formula che ci induce a meditare in ordine al problema più vasto, quello della riforma dei rapporti di servizio con la pubblica amministrazione. Quando approfondiamo il problema ci accorgiamo che elementi tecnici specializzati se sono retribuiti non adeguatamente non accedono alle carriere statali. Dinanzi a questa situazione, mi pare necessario ricordare che il compenso previsto nel testo originario del disegno di legge era anzi inferiore. È il Senato che ha voluto aumentarlo, onde poter rendere veramente funzionale questo centro; diversamente, non si troverebbe nessuno disposto a prestarvi la sua attività. Ora, è vero che verranno fatti dei paragoni, ma questi, si sa, si fanno sempre con il personale dello Stato senza tener conto, d'altra parte, che 2.240.000 lire annue lorde non sono davvero il guadagno di un ingegnere assunto da una ditta privata. Quindi, il Senato ha cercato, nei limiti del possibile, di migliorare questa posizione aumentando il compenso.

Per quanto riguarda gli impiegati di concetto che hanno in corso il contratto privatistico, l'onorevole Berry ha fatto presente, giustamente, che ci troviamo di fronte ad un ricorso alle norme vigenti, con determinazione di coefficienti, ecc.

Circa la permanenza in servizio, la si spiega con la presenza di questo determinato centro che già funziona.

Pertanto, il relatore ritiene si debba approvare questo disegno di legge nel testo trasmesso dal Senato il quale è stato unanime nella sua decisione, senza che sia stata sollevata alcuna questione, alcuna opposizione da parte di alcun partito.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Relatore e do la parola al rappresentante del Governo.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Avendo letto quanto osservato da alcuni componenti della Commissione, io desidero dare alcune spiegazioni.

In effetti, qui non si tratta di ricerche intese ad avviare l'armamento atomico del nostro paese, si tratta semplicemente di sodisfare una esigenza vivamente sentita sia dal Centro studi militari, sia dallo Stato maggiore dell'Esercito, di effettuare, cioè, particolari indagini soprattutto per individuare i mezzi di difesa più idonei contro le radiazioni atomiche. Io credo che non occorra ricordare agli onorevoli colleghi le preoccupazioni non giustifiate che furono sollevate da molti organi di stampa allorché, alcuni anni or sono, si ebbe lo scoppio della bomba atomica nel Sahara. In quel momento il paese sentì profondamente questa viva esigenza di studiare, di creare strumenti, di trovare de-

gli accorgimenti e dei mezzi di difesa contro le radiazioni atomiche.

Ricordo quanto è stato oggetto di discussioni più volte, alla Camera dei deputati e al Senato, sui vari disegni di legge che sono stati presentati al Parlamento, per la difesa civile, proprio in vista di tali gravissime preoccupazioni.

Come ha provveduto fino ad oggi il Ministero della difesa? Ha provveduto come ha potuto e si è avvalso, come del resto è stato ricordato, dell'articolo 380 del testo unico 10 gennaio 1957, che consente però di fronteggiare soltanto esigenze temporanee e occasionali. Ecco quindi la necessità di trovare strumenti più razionali e più idonei per poter sopperire con una certa organicità alle esigenze prospettate.

Credo che sia inutile soffermarsi sulla inconsistenza, diciamo così, della preoccupazione di una tendenza agli armamenti atomici del nostro paese. Basti pensare alle spese che sarebbero necessarie per questi armamenti atomici, per persuadersi che, per fortuna o per disgrazia, noi non siamo assolutamente in grado di porre il problema di armamenti di questo genere.

Per quanto riguarda poi la mancata adesione di questa legge a quella sull'impiego privato, io non posso che sottolineare quanto del resto è stato detto dal Relatore e cioè che all'articolo 4 della legge 16 aprile 1962 è detto che è consentita la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato, purché di durata non superiore a cinque anni. E credo che questo argomento possa essere sufficiente perché i componenti della Commissione che hanno sollevato queste eccezioni, possano ritenersi, a mio modo di vedere, soddisfatti delle spiegazioni che in questo momento il rappresentante del Governo fornisce alla Commissione.

Come loro hanno visto, il disegno di legge consta di due parti. In una parte si tratta della assunzione di tecnici che abbiano particolari capacità, con contratto di impiego privato. Nella seconda parte, invece, si tratta della creazione di un ruolo di personale tecnico e di concetto per l'energia nucleare.

Per quanto riguarda particolarmente le retribuzioni, di cui si parla all'articolo 2, molto opportunamente al Senato ci si è voluto soffermare su questa parte e si è preso allora a base del trattamento al personale in questione, quello fatto ai tecnici della nostra Centrale nazionale di energia nucleare, per non creare nello stesso settore disparità di trattamento. Anche in quella centrale viene corrisposto al direttore uno stipendio lordo di lire 2.600.000, al ricercatore uno stipendio di lire 2.150.000 e al programmatore uno stipendio di lire 1.700.000.

Opportunamente il Senato si è preoccupato dell'assistenza sanitaria - articolo che mancava nella proposta di legge Gatti - delegando all'E.N.P.A.S. il versamento dei contributi relativi, con trattenute per le quote a carico dei dipendenti, nella misura stabilita.

Ritengo che queste spiegazioni possano essere accolte con tranquillità dai componenti della Commissione.

JACOMETTI. Io l'altro giorno avevo fatto osservare come questo disegno di legge, presentandosi così, facesse aleggiare il dubbio che si volesse con esso coprire qualche intento recondito o almeno di predisporre in avvenire qualche cosa che oggi non c'è.

A mio avviso, le spiegazioni dell'onorevole Sottosegretario di Stato non hanno per niente dissipato questi dubbi.

Il Sottosegretario non ci ha risposto alla osservazione che mi pare più importante. Noi abbiamo, in Italia, un Centro nazionale di energia nucleare, il quale dovrebbe sopperire o almeno contribuire a sopperire alle esigenze di investigazione e di ricerca di tutte quelle forme di protezione che noi dovremo attuare in caso di guerra.

C'è, cioè, già qualcosa. Perché, quindi, il Ministero della difesa non ricorre ai servizi di questo centro nucleare? Che forse il Ministero della difesa non può attingere da detto organismo le informazioni che ritiene opportune, gli elementi necessari alle sue esigenze? Perché istituire questo nuovo servizio? Badate, si tratta di una cosa estremamente costosa, estremamente complessa destinata a diventare col tempo sempre più costosa. Poiché sappiamo tutti benissimo che cosa comportano le ricerche in questo campo. Col disegno di legge si tende a determinare una dispersione di forze e di mezzi che è destinata a non dare alcun frutto. Io sono, infatti, convinto che un centinaio di persone che svolgano questo particolare lavoro nell'ambito del Ministero della difesa, non riusciranno assolutamente a far nulla di autonomo e di producente ma soltanto sottrarre al centro nucleare esistente delle possibilità.

Se ci fosse stato chiesto di approvare un provvedimento per rafforzare quest'ultimo centro, io avrei perfettamente compreso le

ragioni per cui, ad un certo momento, si avverta la necessità di intensificare il lavoro in corso e, quindi, di un apporto più grande di mezzi. Ma, invece, ci si chiede l'istituzione di un servizio autonomo, di distacco di persone e di mezzi, una cosa che veramente induce a riflettere. Perché? Se lo scopo del centro esistente è quello di questo istituendo ente è il medesimo, cioè la ricerca dei mezzi di difesa, non capisco perché ci deve essere questo frazionamento, un frazionamento che mi pare sia del tutto inutile anche perché, così come viene impostato oggi, questo nuovo servizio non si presenta affatto adeguato e, d'altro canto, dato anche gli stipendi che si vogliono attribuire oggi, non sembra destinato ad attrarre nessuno. Non vedo, infatti, quale possa essere il fisico nucleare, lo specialista in questo settore di ricerche scientifiche, che potrebbe accettare di andare a lavorare in questo nuovo centro a meno che non sia qualcuno che, in realtà, non ha i requisiti che si dovrebbero esigere. Mi pare, quindi, che la risposta del Governo non sia affatto tale da dissipare queste nostre preoccupazioni.

Essa, invece, conferma le preoccupazioni che esprimemmo, cioè, quelle che destano il fatto che si vuole creare un qualche cosa di nuovo che non debba sodisfare esigenze di difesa, ma che possa domani assumere compiti offensivi, vale a dire di creazione di una dotazione di armamento atomico per l'Italia. Evidentemente in questa ipotesi, il provvedimento diventa logico, comprensibile e spiegabile!

Per queste ragioni noi continuiamo a dichiararci contrari al disegno di legge.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Vorrei rapidamente replicare all'ultima osservazione dell'onorevole Jacometti. In sostanza, portando agli estremi il suo ragionamento, noi potremmo, ad esempio, abolire il corpo dei chimici militari, perché l'amministrazione militare potrebbe benissimo rivolgersi a tutti quei chimici che svolgono la loro attività nel campo civile! Potremmo sopprimere anche il corpo dei farmacisti e dei sanitari in quanto ci sono i medici e i farmacisti civili!

JACOMETTI. Lo porta proprio agli estremi limiti questo ragionamento!

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Non mi pare, quindi, che si possano accettare le argomentazioni del collega onorevole Jacometti. In tutti i maggiori Stati del mondo, e qui alludo agli Stati Uniti d'America e alla Russia sovietica, si stanno facendo, purtroppo, molti passi avanti in campo di armamento nucleare. E noi non possiamo limitarci ad assistere così, passivamente, a questo stato di cose senza svolgere quell'azione assolutamente indispensabile per assicurare la difesa non solo dell'esercito, ma del paese.

JACOMETTI. Lo possiamo fare col centro esistente; rafforziamo quel centro!

NANNUZZI. Dato che avevo posto alcune questioni e su di esse mi è stata data una certa risposta, indipendentemente dalla validità o meno di questa risposta, vorrei brevemente replicare, poiché ritengo sia questa la sede più appropriata per determinate dichiarazioni.

Ora, io vorrei precisare che da parte nostra non c'è nessuna volontà di tentare di impedire che le Forze armate del nostro paese siano portate alla altezza delle esigenze moderne. Però, noi siamo del parere che queste esigenze, soprattutto, debbano implicare il soddisfacimento di tutte quelle necessità che sorgono per le Forze Armate, per gli appartenenti alle Forze Armate, di fronte al progresso scientifico che si manifesta anche in questo campo, essenzialmente ed esclusivamente sul terreno della difesa, della salvaguardia delle nostre stesse Forze armate!

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. E civili!

NANNUZZI. Non direi di questi perché, appunto, per questo settore io prima mi richiamo ad altre istituzioni esistenti.

Ma, anche per le Forze Armate, evidentemente, i Ministri, i comandi, il Governo, devono predisporre tutti quei mezzi atti a salvaguardare la efficienza di esse in qualsiasi contingenza.

Per questo io ritengo che forse la soluzione che ci viene proposta, di aver cioè un centro nell'ambito delle Forze Armate, che studi le applicazioni o le implicazioni dello sviluppo della scienza nella vita degli eserciti, debba essere accettata essenzialmente a questo scopo. Anche perché riteniamo che per raggiungere l'altro scopo, che qui non ci è stato, invece, prospettato, quello, cioè, offensivo, si richiederebbe certamente qualcosa di più ampio, complesso e costoso di quanto si propone con il provvedimento in esame. Per queste ragioni noi riteniamo si possano accogliere, da questo punto di vista, determinati allineamenti e anche sostenerli, sempre però che tendano a dare al nostro Paese, alle Forze Armate del nostro Paese, i mezzi di sicurezza atti a garantire una certa tranquillità.

Per quanto riguarda gli altri interrogativi che io ponevo, relativi alle disposizioni di favore contenute nel provvedimento per coloro che già prestano servizio, prendo atto delle situazioni già esistenti come dalle dichiarazioni dell'onorevole rappresentante del Governo.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Le posso dire che era veramente una pena, una sofferenza! Perché, quando ai sensi dell'articolo 380 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, si cercava di assumere qualcuno, le ristrettezze...

NANNUZZI. Questa pena e questa sofferenza certamente non si sarebbero suscitate, onorevole Sottosegretario, ove il Governo, vista la impellente necessità di sviluppare una attività in questo campo, avesse tempestivamente predisposto un provvedimento e lo avesse sottoposto per tempo alla nostra approvazione. Come fa oggi che deve regolarizzare uno stato di fatto dandogli una legalizzazione poteva anche presentare un disegno di legge e ciò avrebbe certamente risparmiato quello sforzo cui ella si riferiva e al quale sono stati sottoposti gli amministratori della cosa pubblica, di fronte a situazioni non completamente sodisfacenti.

Riaffermo la nostra opposizione a sistemi come questi che rivela il disegno di legge perché è inammissibile che tutto il sistema burocratico nel nostro paese, anche nelle strutture più modeste, che si devono creare oggi, subiscano l'assalto e l'influenza di un malcostume che da cento anni a questa parte non recede, malcostume che poi ci induce a prendere in esame i provvedimenti atti a rimediare situazioni irregolari ed illegali.

È necessario che l'attività dell'Amministrazione sia sempre conforme a leggi e che non possa iniziare se non in aderenza a disposizioni legislative che devono essere emanate prima che una certa azione inizi.

Se quindi per il futuro si debbono istituire nuovi servizi, che lo si faccia presentando tempestivamente, sulla base di studi concreti, di soluzioni meditate da prospettare al Parlamento, i relativi disegni di legge. Altrimenti il Parlamento diventa un organo che mette una patina di legalità sulle cose che il Governo fa.

PRESIDENTE. Prendo atto con piacere che l'onorevole Nannuzzi si pone... sulla strada di Einaudi, cioè delle « prediche inutili » come quelle di Einaudi.

Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione, dopo averne dato lettura.

ART. 1.

Il Ministero della difesa, per le esigenze degli studi e delle ricerche nel campo dell'energia nucleare e per la preparazione di personale specializzato, può avvalersi anche dell'opera di persone estranee all'Amministrazione dello Stato, munite di laurea rilasciata dalle Facoltà di medicina e chirurgia, scienze matematiche, fisiche e naturali, chimica industriale, farmacia, ingegneria, assunte con contratto a termine rinnovabile.

Il contingente delle persone da assumere è stabilito con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, nel limite massimo di 60 unità.

(*È approvato*).

ART. 2.

La retribuzione del personale è stabilita con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, entro le seguenti misure annue lorde: lire 2 milioni e 600.000 per il posto di direttore; lire 2.150.000 per i posti di ricercatore e lire 1.700.000 per i posti di programmatore.

Gli stipendi sopra indicati sono suscettibili di aumenti periodici costanti, in numero illimitato, in ragione del 2,50 per cento della misura iniziale, per ogni biennio di permanenza, senza demerito, del personale interessato nella stessa categoria.

Al personale spetta, inoltre, una tredicesima mensilità, da corrispondersi il 16 dicembre, in ragione di un dodicesimo dello stipendio annuo.

Al personale spettano, infine, le quote di aggiunta di famiglia secondo le norme vigenti per il personale statale.

(*È approvato*).

ART. 3.

All'assistenza sanitaria del personale provvede l'E. N. P. A. S., cui saranno versati i contributi relativi, con trattenuta sulle retribuzioni per la quota a carico dei dipendenti, nelle misure stabilite per i dipendenti statali.

L'Amministrazione militare provvederà, inoltre, con apposita convenzione ad assi-

curare presso l'I. N. A. I. L. il personale contro i rischi di infortuni in servizio.

(*È approvato*).

ART. 4.

L'assunzione è disposta, sentito il parere del Consiglio di amministrazione, per la durata di un triennio.

I primi sei mesi sono considerati periodo di prova durante il quale il personale può essere licenziato qualora a giudizio dell'Amministrazione la prova stessa abbia dato esito negativo; successivamente il licenziamento del personale, prima della scadenza del contratto, può essere effettuato, su conforme parere del Consiglio di amministrazione, solo per i seguenti motivi:

*a*) scarso rendimento;

*b*) atti che rivelino mancanza del senso dell'onore e del senso morale;

*c*) gravi motivi disciplinari;

*d*) abbandono del servizio.

Il licenziamento può anche essere disposto, con preavviso di due mesi, in caso di riduzione e soppressione dei servizi.

(*È approvato*).

ART. 5.

Il rinnovo del contratto, per periodi triennali, è disposto sentito il parere del Consiglio di amministrazione.

Il personale che prima del periodo triennale intenda lasciare il servizio deve dare un preavviso per iscritto di almeno due mesi.

(*È approvato*).

ART. 6.

Al momento della cessazione del rapporto, al personale avente almeno un anno di servizio è corrisposta una indennità commisurata ad una mensilità della retribuzione in godimento all'atto della cessazione stessa per ciascun anno di servizio o frazione di anno superiore a sei mesi.

L'indennità non è dovuta nel caso di licenziamento per i motivi indicati alle lettere *b*), *c*), e *d*) del precedente articolo 4, ed in caso di dimissioni non precedute dal preavviso di cui all'ultimo comma del precedente articolo 5.

Nel caso di decesso l'indennità è corrisposta al coniuge non separato legalmente per sua colpa, ai figli minori e, se vivevano a carico, ai parenti entro il 2° grado.

(*È approvato*).

ART. 7.

Per compiti di collaborazione nelle ricerche e studi nel campo nucleare, nell'interesse dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, è istituito, presso il Ministero della difesa, il seguente ruolo organico della carriera tecnica di concetto per l'energia nucleare:

*Ruolo del personale tecnico di concetto per l'energia nucleare.*

| Coefficiente | Qualifica | Numero posti |
|---|---|---|
| 500 | Perito nucleare capo . . . . | 1 |
| 402 | Perito nucleare principale . . | 4 |
| 325 | Primo perito nucleare . . . . | 6 |
| 271 | Perito nucleare . . . . . | 29 |
| 229 | Perito nucleare aggiunto . . | |
| 202 | Vice perito nucleare . . . . | |
| | Totale . . . N. | 40 |

(*È approvato*).

ART. 8.

La nomina in prova a vice perito nucleare si consegue mediante pubblico concorso per esami al quale possono partecipare coloro che siano in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 2 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e del diploma di maturità classica o scientifica o di diploma di abilitazione rilasciato da un istituto tecnico industriale o nautico o per geometri.

(*È approvato*).

ART. 9.

Agli adempimenti relativi all'assunzione, al trattamento economico e alla liquidazione del personale di cui al precedente articolo 1 nonché a quelli relativi all'assunzione all'impiego, allo stato giuridico, alla carriera e al trattamento economico di attività del personale del ruolo di cui al precedente articolo 7, provvede la Direzione generale dei personali civili e degli affari generali della Marina. Agli adempimenti relativi al trattamento di quiescenza del personale del ruolo predetto provvede la Direzione generale delle pensioni della Marina.

Per il personale di cui al primo comma, le attribuzioni del Consiglio di amministrazione sono devolute al Consiglio di amministrazione della Marina, integrato con i direttori generali dei personali civili e degli affari generali dell'Esercito e dell'Aeronautica; i direttori generali del Commissariato militare marittimo e dei servizi amministrativi della Marina sono sostituiti dal direttore generale di artiglieria dell'Esercito e dal direttore generale delle armi e munizioni dell'Aeronautica.

Per il personale tecnico del ruolo di concetto per l'energia nucleare la Commissione di disciplina è formata di un direttore generale della Marina e di due direttori generali, di cui uno dell'Esercito e uno dell'Aeronautica. Per ciascun membro effettivo è nominato un membro supplente della stessa Forza armata.

(*È approvato*).

ART. 10.

Nei concorsi banditi entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, per l'accesso alla cariera di concetto di cui all'articolo 7, non oltre la metà dei posti può essere riservata a coloro che per almeno un anno abbiano comunque svolto presso l'Amministrazione militare mansioni di concetto nel campo dell'energia nucleare, non abbiano superato il quarantesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti prescritti.

NANNUZZI. Con l'articolo in questione si prevede una riserva di posti anche per coloro che saranno assunti nei prossimi tre anni: è veramente eccessivo!

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Io credo che si riferisca solo a coloro che sono già in servizio.

PRESIDENTE. Nella intenzione di chi ha presentato il disegno di legge si riferisce a coloro che sono già in servizio, ma nella formulazione si riferisce anche a quelli che saranno successivamente assunti.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Si può fare un ordine del giorno per chiarire la portata della disposizione contenuta nell'articolo.

PRESIDENTE. Si può benissimo fare, ma dubito che sia utile. In caso di controversia il Consiglio di Stato non ha il dovere di tenerne conto.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Io ritengo che si abbia voluto tener conto della situazione di fatto. Nel primo anno di applicazione non tutti coloro che attualmente prestano servizio potranno partecipare al concorso, usufruendo della riserva dei posti prevista.

PRESIDENTE. Non dobbiamo farci irretire dalla preoccupazione del non rinvio al Senato.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. A meno che questo « abbiano » non intenda riferirsi al passato; perché si dovrebbe dire « avranno ».

PRESIDENTE. Quando si dice nei concorsi banditi entro tre anni, linguisticamente almeno, si fa riferimento al momento in cui...

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. È sempre una azione futura quando si dice tre anni!

PRSIDENTE. Se il concorso si bandisce nel 1965, si può negare che colui che è stato assunto nel 1945...

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Io, comunque, per il rinvio al Senato del provvedimento non sarei d'accordo.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Devono sempre fare il concorso i destinatari della norma: è una garanzia sufficiente.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Sì, ma una volta sul posto per un anno...

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. È perché bisogna far ricorso all'articolo 380, ci vuole un decreto...

PRESIDENTE. Propongo questo emendamento: aggiungere dopo le parole « a coloro che », le seguenti parole: « prima della entrata in vigore della presente legge ».

Su questo emendamento chiedo il parere dell'onorevole Relatore.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Non può essere conforme. Secondo una mia interpretazione della disposizione, l'emendamento potrebbe essere superfluo.

PRESIDENTE. Quindi lei si dichiara contrario all'emendamento?

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Non ho detto questo. Mi rimetto alla Commissione.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Anch'io non posso che rimettermi alla Commissione. Certo, è da tener presente la difficoltà di un rinvio di questo provvedimento al Senato, che attualmente ha sospeso i suoi lavori.

Voglio sforzarmi di trovare, con una più attenta lettura dell'articolo, un'interpretazione tranquillizzante! Ma, se l'onorevole Presidente insiste...

PRESIDENTE. Non ritengo di poter ritirare l'emendamento, tanto più che la formulazione « abbiano comunque svolto » porta a significare che, indipendentemente da qual-

siasi altro riferimento, chiunque, a qualunque titolo, in qualunque modo, nei prossimi due anni entrerà ad occuparsi di questa materia nell'ambito del Ministero della difesa, viene ad acquisire il diritto alla riserva di posti! Il « comunque », vuol dire indipendentemente da ogni irregolarità, di ogni altra condizione ostativa. Noi, infatti, abbiamo adottato quest'espressione ogni volta che abbiamo inteso trovare una soluzione a situazioni assurde e illegali che si erano determinate nell'ambito dell'Amministrazione dello Stato. Con l'introdurre questa formula qui noi autorizzeremmo l'Amministrazione a fare per altri due anni assunzioni illegali e, a coloro che sono i beneficiari di queste assunzioni, concederemmo una riserva di posti.

Per questo insisto sul mio emendamento!

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Che abbiano comunque... questo resta!

PRESIDENTE. La formula sarebbe la seguente: « che prima dell'entrata in vigore della presente legge per almeno un anno abbiano svolto ».

Possiamo anche dire, volendo, entro il 31 dicembre 1961.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. La disposizione è così chiara che, non c'è più motivo di preoccupazioni su questo punto e non c'è motivo di ulteriore precisazione.

PRESIDENTE. Con questo sistema, l'entrata in vigore della presente legge fa si che intercorra circa un anno dalla data di applicazione della legge.

Allora, se non vi sono osservazioni od obiezioni, pongo in votazione l'emendamento da me proposto, aggiuntivo delle parole « prima dell'entrata in vigore della presente legge », al quinto rigo dell'articolo 10, dopo le parole « a coloro che... », emendamento sul quale sia l'onorevole Relatore che l'onorevole Rappresentante del Governo si sono rimessi alla Commissione.

(*È approvato*).

Pongo ora in votazione l'articolo 10 con l'emendamento aggiuntivo testé approvato. L'articolo risulta così formulato:

ART. 10.

Nei concorsi banditi entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, per l'accesso alla carriera di concetto di cui all'articolo 7, non oltre la metà dei posti può essere riservata a coloro che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, per almeno un anno abbiano comunque svolto presso l'Amministrazione militare mansioni di concetto nel campo dell'energia, nucleare, non abbiano superato il quarantesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti prescritti.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 11. Ne do lettura:

ART. 11.

Per i vincitori dei concorsi di cui al precedente articolo 10 che anteriormente alla nomina abbiano comunque svolto per almeno un biennio presso l'Amministrazione militare mansioni di concetto nel campo dell'energia nucleare, l'anzianità di servizio richiesta per la promozione alla qualifica superiore è ridotta di un anno.

Mi domando se anche in questo articolo occorra introdurre la stessa formula aggiuntiva.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Forse no.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Tutto è collegato, ormai, all'articolo 10.

PRESIDENTE. D'accordo allora. Poiché non vi sono emendamenti, se non vi sono osservazioni od obiezioni, pongo in votazione l'articolo 11 nel testo di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 12. Ne do lettura:

ART. 12.

Per tutto quanto non è espressamente disciplinato dalla presente legge si osservano per il personale di cui all'articolo 1 le disposizioni che regolano i rapporti di impiego privato e per il personale di cui all'articolo 7 le disposizioni che regolano lo stato giuridico, la carriera e il trattamento economico di attività e di quiescenza degli impiegati dello Stato. L'equiparazione delle qualifiche del ruolo di cui al precedente articolo 7 è effettuata in base alla corrispondenza dei coefficienti.

Poiché non vi sono emendamenti, se non vi sono osservazioni od obiezioni, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 13. Ne do lettura:

ART. 13.

Gli incarichi già conferiti a norma dell'articolo 380 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per le speciali esigenze di cui ai precedenti articoli, sono prorogati sino alla data in cui hanno effetto i contratti per quanto attiene al personale di cui all'articolo 1 e fino alla prima attuazione del ruolo per quanto attiene al personale di cui all'articolo 7.

NANNUZZI. Non vedo l'utilità di questo articolo!

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. C'è una ragione. Questi contratti, a norma dell'articolo 380 del più volte citato testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, vengono fatti per un anno. Ora, siccome è in corso l'approvazione di questo disegno di legge, per evitare di avvalersi di quell'articolo e rinnovare i contratti per un altro anno...

PRESIDENTE. Sono perfettamente consenziente con lo scopo cui tende la norma. Ho soltanto paura che la sua formulazione non sia delle più felici. Temo cioè che la espressione.... « sino alla data in cui hanno effetto i contratti » possa essere dubbia. Cioè, sino alla data iniziale o a quella finale? Indubbiamente dev'essere quella iniziale; però la formula, così com'è, mi pare lasci qualche dubbio. La logica, ripeto, indubbiamente porta alla interpretazione suddetta.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. È un contratto di assunzione, quindi quest'ultimo ha valore dal momento in cui si assume. Quindi è la data iniziale, non è la data finale quella che interessa.

Comunque, se dicessimo che hanno effetto alla data in cui sono stati stipulati, o qualcosa del genere?

NANNUZZI. L'utilità di questo articolo, torno a ripetere, io non la vedo perché o l'Amministrazione ha intenzione di rinnovare i contratti sulla base delle norme di questa legge, quando sarà approvata e li rinnova immediatamente e quindi i destinatari della disposizione rimangono in servizio; o non li rinnova e i destinatari della disposizione debbono essere licenziati.

Così, per quanto riguarda i destinatari dell'articolo 7, impiegati di concetto, verranno indetti dei concorsi e coloro che hanno compiuto l'anno di servizio all'entrata in vigore della presente legge, hanno diritto ad essere mantenuti in servizio. Quale è quindi l'utilità di questa norma?

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Sono state fatte molte assunzioni della durata di un anno. Questo anno può scadere fra quindici giorni; per alcuni scade domani; per altri scade fra venti giorni. Per evitare di rinnovare questi contratti per un anno o per evitare di doverli protrarre fino all'approvazione della legge, siccome nel testo unico dell'articolo 380 è stabilito che un contratto non può avere una durata superiore a un anno e non può essere rinnovato per più di una volta si vuole appunto superare l'ostacolo derivante dall'articolo 380.

NANNUZZI. Tutto il problema deriva dalla differenza di tempo che c'è fra l'approvazione della legge e l'eventuale scadenza dei contratti. Questa è la questione. Ci vuole una norma legislativa, anche per soli quindici giorni?

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Come si rimane in servizio?

NANNUZZI. Prorogando il contratto.

PRESIDENTE. Il che non è possibile se è stato già prorogato due volte. Desidero, d'altra parte, far rilevare all'onorevole rappresentante del Governo che per questi incarichi c'è di solito un compenso globale.

Il compenso globale deve essere remunerato anche un po' in funzione della durata dell'incarico. Questi incarichi rinnovati *ex lege* comportano una complicazione non indifferente. Perché poniamo che scada il 1° agosto; il 1° agosto è rinnovato *ex lege*, fino a quella certa, non determinabile data in cui saranno attuati i ruoli e si espleterà il concorso, poniamo che ciò avvenga il 1° gennaio. Sono cinque mesi. Come si fa a stabilire il compenso globale? È necessario un decreto per la determinazione del compenso ulteriore che non può essere fatta altrimenti.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Non mi pare che sia un inconveniente.

PRESIDENTE. Se la disposizione dell'articolo 13 tende ad evitare un provvedimento, non è sufficiente perché un certo provvedimento lo dovete emanare lo stesso. Se la ragione di questo articolo è quella di evitare il provvedimento di cui all'articolo 380, il provvedimento diretto a misurare ed a determinare il compenso ulteriore è pur sempre necessario.

NANNUZZI. Perché dobbiamo approvare una norma che va al di là della portata dell'articolo 380? Non lo capisco. È un rapporto regolato dall'articolo 380 quello cui si riferisce il Sottosegretario Pugliese che continua

ad essere regolato dallo stesso articolo fin quando si estinguerà.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Si tendeva ad evitare un nuovo provvedimento. Il Presidente obietta, intanto, che il nuovo decreto è comunque necessario per la determinazione del nuovo compenso.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, essendovi un compenso globale che è proporzionato naturalmente all'entità dell'incarico e alla durata, se nella legge è stabilito che questo incarico è prorogato fino ad una certa data, logicamente la retribuzione viene proporzionata alla durata della proroga e non credo che occorrano altri decreti e altri provvedimenti per operare questa nuova determinazione.

PRESIDENTE. Qui c'è il rappresentante del Tesoro. Approfittiamo della sua presenza per avere dei chiarimenti.

NANNUZZI. Che significa: « e fino alla prima attuazione del ruolo per quanto attiene al personale di cui all'articolo 7 » ?

Fino all'attuazione di tutto il ruolo ?

L'articolo 10 si riferisce ai « concorsi », non al concorso. Che cosa s'intende ? Che questi incarichi sono prorogati fino alla completa attuazione del ruolo ?

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Fino all'inquadramento nel ruolo per quanto attiene al funzionario che viene preso in considerazione, non fino all'inquadramento nel ruolo di tutti gli altri.

NANNUZZI. Qui si parla di concorsi. Evidentemente s'intende fare diversi concorsi. Se non si completa il ruolo, gli incaricati rimangono sempre in servizio ? Anche se non vincono il concorso, rimangono in servizio fino a che non subentri chi ha vinto il concorso che è stato effettuato ?

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per la Difesa*. Fino all'attuazione del ruolo completo.

NANNUZZI. Il ruolo comprende quaranta persone. Fino all'attuazione del ruolo completo di quaranta persone gli incaricati possono rimanere quindi in servizio ?

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Gli incarichi in questione alla stregua dell'articolo 380 del testo unico possono essere rinnovati non più di due volte. Con l'articolo 13 del provvedimento s'intende derogare alla norma dell'articolo 380 del testo unico vista la particolarità della situazione.

NANNUZZI. Gli incaricati comunque rimangono, cioè, in servizio fino a che i quaranta posti del ruolo non saranno tutti coperti, come è detto in questo articolo e cioè « fino alla prima attuazione del ruolo ».

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. La prima applicazione del ruolo si avrà quando il ruolo avrà assunto una sua fisonomia.

NANNUZZI. L'articolo 10 si riferisce comunque a più concorsi.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sono più concorsi in relazione alle varie categorie. Si può anche verificare il caso che taluni di questi, assunti in base all'articolo 380 e che dovrebbero partecipare al concorso nel periodo intercorrente fra l'indizione del concorso e l'espletamento del concorso stesso, se si sopprime questo articolo, non possono vedere rinnovato il proprio incarico in base al terzo comma dell'articolo 380.

NANNUZZI. Siccome hanno superato due anni...

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. In base all'articolo 380 possono stare tre anni.

L'argomentazione dell'onorevole Nannuzzi – che, come al solito, pone un'ombra di sospetto sulla pubblica amministrazione – non è pertinente.

PRESIDENTE. La discussione su questo articolo è stata ampia.

Poiché non sono stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 13, di cui ho già dato lettura e che risulta essere:

« Gli incarichi già conferiti a norma dell'articolo 380 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per le speciali esigenze di cui ai precedenti articoli, sono prorogati sino alla data in cui hanno effetto i contratti per quanto attiene al personale di cui all'articolo 1 e fino alla prima attuazione del ruolo per quanto attiene al personale di cui all'articolo 7 ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 14 ed ultimo del disegno di legge. Ne do lettura:

« All'onere annuo presunto di lire 200 milioni derivante dalla presente legge si farà fronte, nell'esercizio finanziario 1962-63, mediante uguale riduzione degli stanziamenti del capitolo corrispondente al capitolo n. 271 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1961-62.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Poiché non vi sono emendamenti, se non vi sono osservazioni od obiezioni, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Inversione dell'ordine del giorno.**

PRESIDENTE. A questo punto, aderendo alla richiesta dell'onorevole Sottosegretaria di Stato, propongo un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di discutere subito il disegno di legge n. 4003 che reca norme integrative dell'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato e revisione dei relativi organici.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

**Discussione del disegno di legge: Norme integrative dell'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato e revisione dei relativi ruoli organici (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (4003).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme integrative dell'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato e revisione dei relativi ruoli organici ». (4003).

Sul provvedimento, che viene al nostro esame nel testo approvato dalla competente V Commissione permanente (Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica nella seduta del 19 luglio 1962, vi è il parere favorevole della V (Bilancio) e della VI Commissione (Finanze e tesoro). Tuttavia, il parere della Commissione Bilancio prospetta l'opportunità che risulti espressamente indicata, nell'articolo di copertura, la misura della maggiore spesa per la quale è richiamato il fondo globale e che venga, di conseguenza, limitato il riferimento al solo fondo globale 1962-63. Nessun onere consegue infatti – afferma la motivazione della Commissione bilancio – dalla applicazione del provvedimento a carico dell'esercizio finanziario 1961-62, mentre a carico dell'esercizio 1962-63 conseguiranno oneri per complessive lire 176 milioni 822 mila lire, secondo gli stessi dati forniti dall'Amministrazione finanziaria, anziché lire 500.000.000 già iscritta per tale titolo sul relativo fondo globale.

Comunque, questo lo vedremo quando saremo giunti all'esame del relativo articolo del disegno di legge, sul quale è relatore l'onorevole Berry che ha facoltà di riferire alla Commissione sul provvedimento.

BERRY, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, iniziamo ora l'esame del disegno di legge concernente norme integrative dell'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato e revisione dei relativi ruoli organici. Questo provvedimento è l'ultimo, in ordine cronologico, di una triologia, o meglio, anzi, di una quadrilogia, di provvedimenti concernenti la revisione della struttura e delle piante organiche del personale delle Amministrazioni finanziarie dello Stato. Il disegno di legge sottoposto al nostro esame assolve anch'esso, infatti, questa funzione: risolvere gravi problemi organizzativi e funzionali che si sono venuti a determinare in conseguenza della nota dilatazione nel settore della pubblica spesa e del sempre crescente intervento dello Stato nell'economia nazionale. Problemi di carattere funzionale che derivano dal decentramento che noi stiamo cercando di accentuare sempre più e che comporta, inoltre, modifiche strutturali nei servizi della Ragioneria centrale e periferica dello Stato, onde rendere più spedito, efficace e più razionale il funzionamento della Ragioneria stessa al centro e in periferia. In proposito desidero sottolineare all'attenzione della Commissione che la inadeguatezza degli organici alle esigenze funzionali della Ragioneria centrale e periferica dello Stato ha imposto, in questi ultimi anni, il ricorso ad un sistema che il Parlamento non può certamente approvare, ma al quale la Ragioneria stessa è stata costretta ad accedere per espletare i propri compiti istituzionali. Intendo riferirmi al fatto che una parte notevole del personale attualmente addetto a compiti di revisione presso la Ragioneria centrale o le Ragionerie regionali e provinciali, è costituita da persone che sono estranee alla stessa Ragioneria generale. Tante volte, quindi, si verifica una situazione anomala e grave: impiegati con qualifica non alta delle Amministrazioni soggette al controllo della Ragioneria generale, prestano servizio presso quest'ultima.

NANNUZZI. Come avviene per la Corte dei conti!

BERRY, *Relatore*. Esattamente!

Il provvedimento in esame istituisce due nuove direzioni generali – per altro, in realtà, si tratta di una sola poiché il provvedimento legittima l'istituzione di una direzione generale alla cui istituzione si provvide con decreto ministeriale del 1956. Prevede, inoltre, il riordinamento degli ispettorati di finanza

e provvede alla istituzione dei ruoli del personale delle carriere di concetto e ausiliaria che mancano presso la Ragioneria generale dello Stato e presso le Ragionerie regionali e provinciali.

Inoltre è da sottolineare che il Senato ha armonizzato il provvedimento con quelli già da noi esaminati ed approvati, cui mi riferivo all'inizio, con una revisione cioè, che è già intervenuta per quanto riguarda le piante organiche delle altre amministrazioni finanziarie dello Stato. Quindi, io ritengo che il nostro compito sia stato notevolmente alleggerito dappoiché i provvedimenti riguardanti la revisione in quelle branche dell'Amministrazione dello Stato hanno fatto, per così dire, da battistrada. Basti ricordare quanto si è fatto con i provvedimenti che abbiamo esaminato e approvato per l'Amministrazione centrale e periferica del tesoro e per le finanze. Qui, pertanto, non si è fatto altro che adeguare questo disegno di legge a quanto la nostra Commissione per la Camera e la competente Commissione per il Senato, avevano già deliberato in ordine alle Amministrazioni del tesoro e delle finanze.

Credo di non avere altro da dire e, comunque, sono a disposizione degli onorevoli colleghi per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Berry, il quale si è anche assunto il non lieve compito di studiare in brevissimo tempo questo disegno di legge rendendosi conto della sua urgenza. Infatti, sebbene il provvedimento sia stato trasmesso dall'altro ramo del Parlamento in data 23 luglio, già possiamo procedere al suo esame, il che ci pone in una situazione veramente di notevole celerità.

Dichiaro aperta la discussione generale. Nel farlo, ricordo rapidamente quanto ho già esposto dettagliatamente all'inizio introducendo la discussione su questo disegno di legge, e cioè che, mentre la VI Commissione (Finanze e tesoro) ha senz'altro espresso parere favorevole, la V Commissione (Bilancio) nell'esprimere egualmente il parere favorevole al disegno di legge, ha tuttavia fatto seguire questo parere da un suggerimento per quanto riguarda l'articolo relativo alla copertura della spesa. Questo suggerimento della V Commissione lo terremo presente quando arriveremo all'articolo 35. Per ora mi limito ad osservare che, evidentemente, questa opportunità prospettata dalla Commissione Bilancio ha lo scopo di rendere disponibili sul fondo globale i 324 milioni circa della differenza tra quanto è stato iscritto sul fondo stesso e quello che si giudica sia la spesa prevista dalla presente legge.

Dichiaro aperta la discussione generale. Chiede di parlare, l'onorevole Nannuzzi. Ne ha facoltà.

NANNUZZI. Come ha giustamente osservato l'onorevole Relatore, questo disegno di legge è l'ultimo di quel complesso di disegni di legge che abbiamo già esaminato e approvato. Esso consta di due parti, una parte innovatrice per quanto attiene alla strutturazione della Ragioneria dello Stato, l'altra riguardante il personale e cioè questioni attinenti alla carriera, alle promozioni, scorrimento in ruolo e così via.

Noi non abbiamo nulla in contrario, anzi siamo favorevoli all'una e all'altra parte, in quanto sono riportate in questo disegno di legge le stesse decisioni che già sono state adottate per quanto riguarda il contenuto dei provvedimenti per il personale delle finanze e del tesoro. Non abbiamo nulla in contrario anche alla parte che riguarda la strutturazione della Ragioneria generale dello Stato.

Un problema tuttavia vorremmo in questa occasione sollevare, presentando all'uopo un nostro ordine del giorno. Un problema che riflette un'esigenza che in questa innovazione non è stata tenuta presente, ma che noi riteniamo in futuro possa essere sodisfatta. Quella cioè di porre i funzionari delle Ragionerie centrali presso i Ministeri e delle Ragionerie regionali dello Stato in una posizione non gerarchicamente subordinata a coloro i cui atti debbono controllare.

È veramente una cosa difficile da comprendere quella che un funzionario addetto alla Ragioneria debba e possa fare osservazioni ad atti compiuti da un suo superiore gerarchico. La cosa non è impossibile ma richiede un certo coraggio e una certa dirittura morale, che comunque sarebbe bene fossero sostenuti da norme che li mettessero in posizione autonoma non sottoposta gerarchicamente, a coloro di cui debbono controllare gli atti.

Qualora la dirittura morale fosse sostenuta da una posizione autonoma gerarchicamente nei confronti del funzionario controllato, il funzionario della Ragioneria potrebbe esplicare le sue mansioni meglio, con più sicurezza e quindi con più efficacia.

Per questo noi pensiamo che sarebbe stato bene, già in questo provvedimento di legge, arrivare alla soluzione che noi auspichiamo; comunque, pensiamo che non essendovi arrivati, si possa sodisfare questa esigenza nel

quadro della riforma generale dell'Amministrazione pubblica che si sta predisponendo.

Per questo abbiamo presentato un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Do lettura dell'ordine del giorno presentato dall'onorevole Nannuzzi e dall'onorevole Zurlini:

« La I Commissione, ravvisando la necessità che siano studiati tutti quei provvedimenti atti a conferire la massima efficienza, in un quadro generale di riforma della pubblica amministrazione, agli organi di controllo della Ragioneria generale dello Stato presso l'amministrazione attiva,

invita il Governo

a predisporre soluzioni che valgano a porre i direttori delle Ragionerie centrali presso i Ministeri ed i direttori delle Ragionerie regionali, in uno stato giuridico ed economico che sia confacente all'importanza delle funzioni che esplicano ».

L'onorevole Colleselli ha presentato un altro ordine del giorno. Ne do lettura:

« La I Commissione permanente della Camera dei deputati,

invita il Governo

ad esaminare la possibilità di adottare i seguenti provvedimenti in sede di riforma generale della pubblica amministrazione:

1°) estendere il beneficio della riduzione dei minimi di anzianità per la progressione in carriera previsto dall'articolo 28 della legge 22 luglio 1961, n. 628, anche al personale dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato, allo scopo di eliminare le sperequazioni che deriveranno dal riconoscimento di una anzianità convenzionale come previsto dal sesto comma dell'articolo 29 del disegno di legge n. 4003;

2°) prevedere una più equa attribuzione delle riduzioni dei minimi di servizio per la progressione in carriera di cui all'artcolo 34 dello stesso disegno di legge;

3°) prevedere il riconoscimento dell'anzianità di servizio prestato anteriormente all'inquadramento nei ruoli del personale civile dello Stato dagli impiegati provenienti dalle forze armate o dai corpi di polizia;

4°) prevedere la estensione anche al personale della Ragioneria generale dello Stato della norma di cui all'articolo 13 della legge 4 giugno 1962, n. 524, relativa all'inquadramento nella carriera superiore del personale fornito di adeguato titolo di studio ».

Gli ordini del giorno sono proponibili in quanto, evidentemente, si ritiene che nel momento attuale non sia opportuno recare queste modifiche e si reputa invece che, in sede di riforma generale della pubblica amministrazione, sia opportuno tener presenti questi particolari aspetti per individuare le soluzioni più adeguate.

NANNUZZI. Non solo per il personale della Ragioneria.

PRESIDENTE. In sede di discussione di questo provvedimento non si può fare altro.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale e do la parola all'onorevole rappresentante del Governo.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Desidero innanzitutto associarmi al ringraziamento rivolto dal Presidente all'onorevole Berry che si è sobbarcato alla non lieve fatica di portare all'esame di questa Commissione in modo acceleratissimo questo disegno di legge. Con l'onorevole Berry ringrazio anche l'onorevole Presidente per averlo posto immediatamente all'ordine del giorno e ringrazio altresì tutti gli onorevoli componenti la Commissione intervenuti per discuterlo e, io mi auguro, approvarlo in questa stessa seduta.

Per quel che riguarda il merito di questo provvedimento, gli accenni fatti dal Relatore lo hanno individuato nella sua impostazione come l'ultimo atto della riforma della pubblica amministrazione intervenuta nei settori finanziari in questi ultimi tempi, per cui non credo di dover aggiungere molte parole all'illustrazione fattane dall'onorevole Berry.

Il Governo accetta l'ordine del giorno dei deputati Nannuzzi e Zurlini come raccomandazione. Accetta altresì l'ordine del giorno del deputato Colleselli.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, è aggiunto il seguente articolo 17-*bis*.

« Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 16 e 17 non si applicano ai rendiconti dei funzionari delegati ed ai conti giudiziali degli agenti contabili operanti presso le Amministrazioni centrali e presso i seguenti organi periferici del Ministero del tesoro:

Ragionerie regionali dello Stato;

Ragionerie provinciali dello Stato;

Ragioneria presso il Magistrato per il Po.

Nei confronti dei suddetti funzionari delegati ed agenti contabili continuano a trovare attuazione le disposizioni del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e del Regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modifiche ».

(*È approvato*).

ART. 2.

In aggiunta alle Ragionerie regionali dello Stato di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, è istituita la Ragioneria regionale dello Stato con sede in Trieste.

(*È approvato*).

ART. 3.

La ragioneria del Magistrato alle acque è soppressa. Le relative attribuzioni sono demandate alla Ragioneria regionale dello Stato con sede in Venezia.

(*È approvato*).

ART. 4.

L'esercizio del controllo sugli atti e sui provvedimenti emanati dalla Direzione generale dei danni di guerra e dal Commissariato per la sistemazione e la liquidazione dei contratti di guerra, attualmente attribuito alla Ragioneria centrale per i servizi del Tesoro, è devoluto alla Ragioneria centrale presso la Direzione generale delle pensioni di guerra, la quale assume la denominazione di « Ragioneria centrale per i servizi dei danni di guerra, delle pensioni di guerra e dei contratti di guerra ».

(*È approvato*).

ART. 5.

La Ragioneria centrale presso le Direzioni generali della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza è ripartita in due Ragionerie centrali che assumono rispettivamente le denominazioni di Ragioneria centrale presso la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e Ragioneria centrale presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza, con l'attribuzione a ciascuna di esse dei compiti aventi riferimento ai servizi delle rispettive Direzioni generali.

(*È approvato*).

ART. 6.

L'obbligo di denuncia stabilito dall'articolo 20 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per gli impiegati con qualifica di Ispettore generale è deferito, per ciò che concerne gli impiegati del ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato generale di finanza, al Ragioniere generale dello Stato.

(*È approvato*).

ART. 7.

I ruoli organici del personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato sono stabiliti nei quadri annessi alla presente legge.

Ai fini dell'applicazione delle norme di cui al testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni, l'equiparazione delle qualifiche dei ruoli stabiliti nei quadri allegati alla presente legge, non contemplate dal predetto testo unico, è effettuata in base ai rispettivi coefficienti di stipendio.

(*È approvato*).

ART. 8.

Presso la Ragioneria generale dello Stato sono istituiti i seguenti Ispettorati generali:

Ispettorato generale degli affari generali, del personale e degli studi;

Ispettorato generale per i servizi speciali e della meccanizzazione.

Le rispettive attribuzioni saranno stabilite con norme regolamentari.

(*È approvato*).

ART. 9.

Nei riguardi dei consiglieri di prima, di seconda e terza classe del ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato che compiranno, dopo un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'anzianità minima prescritta per l'ammissione al concorso per merito distinto o agli esami di idoneità per la promozione a direttore di sezione del ruolo stesso, è richiesta, ai fini della validità del requisito di cui all'articolo 159 – secondo comma – del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, l'applicazione, per almeno uno

dei tre periodi ivi previsti, ai servizi delle ragionerie delle Amministrazioni centrali o delle Ragionerie regionali dello Stato.

Per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato generale di finanza (tabella *B*) della Ragioneria generale dello Stato l'anzianità di servizio prevista dall'articolo 275 lettera *a*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è ridotta da otto a cinque anni.

(*È approvato*).

ART. 10.

Il personale delle carriere di concetto di cui ai quadri IV e VIII annessi alla presente legge, svolge i compiti di carattere amministrativo-contabile previsti nei rispettivi ordinamenti e provvede agli adempimenti che ad esso vengono affidati.

Alla carriera di concetto di cui al precedente comma si accede per concorso pubblico per esami.

L'esame consisterà di due prove scritte di cui una su nozioni di contabilità generale dello Stato e l'altra, a carattere pratico, sui servizi della Ragioneria generale dello Stato o delle Ragionerie provinciali dello Stato nonché di una prova orale vertente sulle materie oggetto delle prove scritte.

(*È approvato*).

ART. 11.

Gli impiegati del ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato e di quello della carriera esecutiva delle Ragionerie provinciali dello Stato che rivestono le qualifiche di operatori tecnici aggiunti e di operatori tecnici di 2ª e di 1ª classe disimpegnano mansioni di operatori di macchine di ufficio.

Nei concorsi per esami di ammissione ai ruoli di cui al precedente comma, il decimo dei posti è riservato per il conferimento della qualifica di operatore tecnico aggiunto. Per conseguire tale qualifica gli aspiranti debbono superare oltre alle prove scritte ed orali di cui all'articolo 182 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, apposita prova pratica su mezzi meccanici indicati nel bando di concorso.

(*È approvato*).

ART. 12.

Gli impiegati del ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato e di quello della carriera esecutiva delle Ragionerie provinciali dello Stato che rivestono la qualifica di dattilografo aggiunto e di dattilografo di 2ª e di 1ª classe disimpegnano mansioni di dattilografia e di stenografia.

Nei concorsi per esame di ammissione ai ruoli predetti, due decimi dei posti sono riservati per il conferimento della qualifica di dattilografo aggiunto. Per conseguire tale qualifica gli aspiranti, oltre alle prove scritte ed orali di cui all'articolo 182 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, debbono superare una prova pratica di dattilografia, nonché una prova pratica di stenografia o su mezzi meccanici, come specificato nel bando di concorso.

(*È approvato*).

ART. 13.

Gli operatori tecnici di 1ª e di 2ª classe e i dattilografi di 1ª e di 2ª classe partecipano insieme agli archivisti o ufficiali di ragioneria di 1ª classe ed agli applicati o ufficiali di ragioneria di 2ª classe agli esami ed agli scrutini per la promozione alla qualifica di 1° archivista o di 1° ufficiale di ragioneria.

(*È approvato*).

ART. 14.

Gli impiegati dei ruoli della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato e di quello delle Ragionerie provinciali dello Stato che non rivestono le qualifiche di cui ai precedenti articoli 11 e 12 disimpegnano, in conformità dell'articolo 181 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, mansioni di archivio, di protocollo, di registrazione e di copia, anche con l'utilizzazione di macchine, nonché quelle di collaborazione contabile, tecnica ed amministrativa indicate nel regolamento.

(*È approvato*).

ART. 15.

L'indennità di cui all'articolo 15 della legge 27 maggio 1959, n. 324, è estesa con le modalità ivi previste – a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge – al personale addetto agli apparati grafici ed a stampa, eliocianografici, fotografici

ed elettrocontabili dei servizi centrali e periferici dipendenti dalla Ragioneria generale dello Stato.

(*È approvato*).

ART. 16.

Le funzioni corrispondenti alle qualifiche del coefficiente 670 nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali (tabella *A*) della Ragioneria generale dello Stato e dei coefficienti 670 e 500 del ruolo della carriera speciale direttiva delle Ragionerie provinciali dello Stato e dei coefficienti 271, 229, 202, 180 e 157 dei ruoli delle carriere esecutive dei servizi centrali della stessa Ragioneria generale dello Stato e delle Ragionerie provinciali dello Stato sono attribuite e revocate con decreto del Ministro per il tesoro.

(*È approvato*).

ART. 17.

In tutte le Commissioni previste per gli esami di ammissione in carriera o di promozione alle qualifiche superiori riguardanti i ruoli del personale delle Ragionerie provinciali dello Stato, ferma rimanendo la loro composizione numerica secondo le disposizioni in vigore, deve essere incluso un impiegato del ruolo della carriera speciale direttiva delle stesse Ragionerie provinciali dello Stato.

(*È approvato*).

ART. 18.

Con effetto dal 1° luglio 1963:

*a*) i ruoli delle carriere direttive dei servizi centrali ( tabella *A*) e dell'Ispettorato generale di finanza (tabella *B*) di cui all'annesso quadro I, sono fusi nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'annesso quadro II;

*b*) è istituito il ruolo della carriera direttiva degli ispettori dell'Ispettorato generale di finanza, di cui all'annesso quadro III;

*c*) gli impiegati dei ruoli indicati alla precedente lettera *a*) che alla data del 1° luglio 1962 esercitavano compiti ispettivi o connessi compiti di coordinamento, saranno inquadrati nel ruolo indicato alla precedente lettera *b*), con i criteri e le modalità di cui all'articolo 200 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Gli altri impiegati dei predetti ruoli saranno inquadrati nel ruolo di cui all'annesso quadro II.

(*È approvato*).

ART. 19.

Gli impiegati del ruolo degli ispettori dell'Ispettorato generale di finanza di cui all'annesso quadro III esercitano compiti ispettivi o connessi compiti di coordinamento.

Gli impiegati trasferiti nel ruolo di cui al precedente comma ai sensi degli articoli 199 e 200 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, potranno essere scrutinati per la promozione alla qualifica superiore dopo avere espletato i compiti indicati nello stesso precedente comma per almeno 18 mesi e non potranno essere trasferiti nel ruolo di cui all'annesso quadro II se non dopo aver esplicato detti compiti per almeno quattro anni.

(*È approvato*).

ART. 20.

Entro tre mesi dalla data di pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* del personale del Ministero del tesoro del provvedimento di inquadramento di cui alla lettera *c*) del precedente articolo 18, e con effetto dal 1° luglio 1963, gli impiegati del ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato potranno essere trasferiti, su domanda da presentarsi entro un mese dalla stessa data, nel ruolo della carriera direttiva degli ispettori dell'Ispettorato generale di finanza nel limite di due terzi della dotazione organica di ciascuna qualifica di quest'ultimo ruolo, con i criteri e le modalità di cui all'articolo 200 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

(*È approvato*).

ART. 21.

L'ordine di collocamento nelle singole qualifiche conseguente agli inquadramenti e ai trasferimenti di cui ai precedenti articoli 18, 19 e 20 è determinato dalla data del decreto di nomina o di promozione alla qualifica rivestita e, a parità di tale data, dai diritti risultanti dalle classificazioni ottenute negli esami di concorso e negli scrutini per merito comparativo.

(*È approvato*).

ART. 22.

Per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori dell'Ispettorato generale di finanza, rimangono ferme le disposizioni di cui all'articolo 275 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e al decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1958, n. 557, nonché dell'ultimo comma dell'articolo 9 della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 23.

Gli archivisti, gli applicati e gli applicati aggiunti dei ruoli delle carriere esecutive della Ragioneria generale dello Stato e delle Ragionerie provinciali dello Stato che, abitualmente, esercitano le mansioni indicate nei precedenti articoli 11 e 12 sono rispettivamente collocati, con le anzianità possedute, nelle corrispondenti qualifiche di operatori tecnici di prima o di seconda classe e di dattilografo aggiunto previste dai relativi nuovi ruoli.

I rimanenti impiegati dei ruoli predetti sono collocati con l'anzianità posseduta nelle altre corrispondenti qualifiche.

Il disposto dei precedenti commi si applica anche al personale inquadrato nei ruoli ivi indicati, ai sensi dei successivi articoli 24, 26 e 29.

(*È approvato*).

ART. 24.

Gli impiegati provenienti dai ruoli del soppresso Ministero dell'Africa italiana, inquadrati nei ruoli aggiunti o posti aggiunti istituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496 e successive modificazioni presso il Ministero del tesoro – Ragioneria generale dello Stato – sono collocati, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge e con effetto dalla data stessa, nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli ordinari di cui ai quadri annessi alla presente legge e nel posto che loro spetta secondo l'anzianità nella qualifica già ricoperta, conservando a tutti gli effetti l'anzianità di qualifica e di carriera.

(*È approvato*).

ART. 25.

Gli impiegati con qualifica *ad personam* previsti dall'articolo 198 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, possono essere collocati, a domanda, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, nel corrispondente ruolo di cui all'annesso quadro VII, a decorrere dalla predetta data, conservando l'anzianità di carriera e la qualifica acquisita e prendendo posto dopo l'ultimo degli impiegati appartenenti alla qualifica nella quale vengono inquadrati.

Il collocamento di cui al comma precedente si opera prescindendo dal parere del Consiglio di amministrazione se l'impiegato con qualifica *ad personam* ha riportato nell'ultimo triennio un giudizio complessivo di « ottimo ».

Gli impiegati di cui ai precedenti commi non possono essere scrutinati per la promozione alla qualifica superiore sino a quando non avranno raggiunto l'anzianità prescritta per la promozione medesima gli impiegati di pari qualifica che li precedono nell'ordine di ruolo.

(*È approvato*).

ART. 26.

Gli impiegati dei ruoli ad esaurimento per i servizi dell'Alimentazione di cui alla tabella annessa alla legge 6 marzo 1958, n. 199, che prestino servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, alle dipendenze della Ragioneria generale dello Stato, possono essere trasferiti, a loro domanda, e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, nelle corrispondenti carriere dei servizi centrali della stessa Ragioneria generale dello Stato o delle Ragionerie provinciali dello Stato, presso cui sono addetti.

Le domande devono essere presentate, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; il trasferimento ha effetto dalla data medesima.

Gli impiegati provenienti dalle sezioni provinciali dell'Alimentazione che prestino servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso i servizi di cui al precedente comma, che abbiano chiesto e non ancora ottenuto alla data predetta l'inquadramento nei ruoli ad esaurimento indicati allo stesso primo comma possono presentare la domanda ivi prevista entro 60 giorni dalla data in cui avranno ricevuto comunicazione del loro inquadramento nei ruoli ad esaurimento predetti.

Il collocamento nei ruoli del personale dipendenti dalla Ragioneria generale dello Stato degli impiegati di cui al presente articolo, ove occorra, è disposto anche in soprannumero da riassorbirsi in ragione della metà delle successive vacanze.

In corrispondenza dei soprannumeri saranno lasciati scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale.

Gli impiegati trasferiti conserveranno la anzianità di carriera e di qualifica acquisita e sono collocati nei nuovi ruoli con la qualifica corrispondente a quella di provenienza e nel posto che loro spetta secondo l'anzianità nella qualifica già ricoperta. Al fine del computo dell'anzianità richiesta per le promozioni alle qualifiche dei nuovi ruoli corrispondenti a quelle previste dall'articolo 13 della legge 6 marzo 1958, n. 199, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo medesimo.

(*È approvato*).

ART. 27.

Nella prima attuazione della presente legge, i posti previsti per ciascuna delle qualifiche dei ruoli di cui agli annessi quadri IV e VIII sono conferiti a domanda da presentare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con i criteri e alle condizioni di cui all'articolo 200 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, agli impiegati dei ruoli della carriera speciale delle Ragionerie provinciali dello Stato rivestenti la qualifica corrispondente ovvero inferiore, ma in possesso dell'anzianità richiesta per l'avanzamento alla qualifica da conferire, e tenendo particolarmente conto delle prestazioni rese presso i servizi cui inerisconо gli stessi quadri IV e VIII.

Nella prima applicazione della presente legge i tre quarti dei posti complessivamente disponibili nei ruoli di cui agli annessi quadri IV e VIII, dopo gli inquadramenti di cui alla stessa presente legge, sono conferiti, in base a graduatoria di merito formata dal Consiglio d'amministrazione, agli impiegati del ruolo organico della corrispondente carriera esecutiva dello stesso ramo di servizio della Ragioneria generale dello Stato che siano provvisti di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero siano in possesso dei requisiti stabiliti dal quarto comma dell'articolo 173 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria di cui al comma precedente è formata tenendo conto delle mansioni svolte dall'impiegato nell'ultimo triennio, quali risultano dai relativi rapporti informativi, dei giudizi contenuti nei rapporti informativi stessi, nonché dell'esito di un esame consistente in un colloquio vertente sui servizi di istituto dell'Amministrazione di appartenenza.

La Commissione esaminatrice è composta:

di un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore ad Ispettore generale o equiparata, Presidente;

di quattro impiegati della carriera direttiva con qualifica non inferiore a Direttore di divisione o equiparata;

un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe disimpegna le funzioni di Segretario.

Per ottenere l'inquadramento previsto dal precedente secondo comma, gli interessati debbono produrre domanda, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; l'inquadramento decorre dalla data medesima.

L'inquadramento nei ruoli di cui al predetto secondo comma non è consentito per una qualifica con coefficiente di stipendio superiore a quello corrispondente alla qualifica rivestita nella carriera di provenienza.

Agli effetti della progressione di carriera, il personale inquadrato a norma del precedente secondo comma conserva per intero, entro il limite massimo di quattro anni, la anzianità di servizio posseduta nel ruolo di provenienza.

Salve le più favorevoli valutazioni stabilite dalle norme vigenti, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche agli impiegati previsti nel primo comma del presente articolo, che provengono da un ruolo organico della carriera esecutiva dello stesso ramo di servizio della Ragioneria generale dello Stato al quale appartiene la carriera di concetto in cui conseguono l'inquadramento.

(*È approvato*).

ART. 28.

Nella prima applicazione della presente legge è indetto, limitatamente ad un terzo dei posti disponibili nella qualifica iniziale del ruolo della carriera speciale di concetto delle Ragionerie provinciali dello Stato, un concorso per la nomina a vice ragioniere, riservato agli impiegati della carriera esecutiva delle stesse Ragionerie provinciali dello Stato,

in possesso del diploma di Istituto di istruzione secondaria di 2° grado.

L'esame di tale concorso consisterà di due prove scritte, di cui una su nozioni di contabilità generale dello Stato e l'altra, a carattere pratico, sui servizi delle Ragionerie provinciali dello Stato, nonché di una prova orale vertente sulle materie oggetto delle prove scritte.

(*È approvato*).

ART. 29.

Il personale dei ruoli aggiunti istituiti a norma dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, in corrispondenza dei ruoli organici sostituiti da quelli di cui ai quadri annessi alla presente legge, è collocato nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli organici, con decorrenza dal 1° febbraio 1962.

Il personale di cui al precedente comma é inserito nelle predette qualifiche dopo l'ultimo degli impiegati ivi iscritti – intesi come tali anche quelli che verranno collocati ai sensi dei precedenti articoli 24, 26 e 27 primo comma – conservando l'anzianità di carriera e di qualifica maturata nei ruoli di provenienza.

Il collocamento nei ruoli organici degli impiegati di cui al presente articolo è disposto anche in soprannumero, da riassorbirsi in ragione di metà delle vacanze successive.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il ruolo aggiunto a quello della carriera speciale di concetto delle Ragionerie provinciali dello Stato è considerato corrispondente anche al ruolo di cui agli annessi quadri IV e VIII tenendo particolarmente conto delle prestazioni rese presso i servizi cui inerisconо i detti quadri IV e VIII.

Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche nei confronti del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che sarà inquadrato nei ruoli aggiunti corrispondenti ai ruoli organici della Ragioneria generale dello Stato successivamente alla data di entrata in vigore della stessa presente legge. Il collocamento di tali impiegati nei ruoli organici avrà la stessa decorrenza dell'inquadramento nei ruoli aggiunti, ma non potrà, comunque, essere anteriore alla data di entrata in vigore della medesima presente legge.

Nei ruoli organici delle Ragionerie provinciali dello Stato è altresì collocato a domanda, da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con l'osservanza delle norme stabilite nei commi precedenti, il personale dei ruoli aggiunti degli uffici provinciali del Tesoro addetto ai servizi danni di guerra di tali Ragionerie provinciali dello Stato.

Ove gli impiegati dei ruoli aggiunti collocati nei ruoli organici ai sensi del presente articolo o del successivo articolo 33 siano in possesso dell'anzianità richiesta ai fini dell'ammissione ai concorsi per merito distinto ed agli esami di idoneità per le promozioni a direttore di sezione ed a vice direttore di ragioneria o primo segretario, nonché ai fini dell'ammissione al concorso ed agli scrutini per la promozione a primo archivista o primo ufficiale di ragioneria e ai fini dell'ammissione agli scrutini per la promozione a commesso, tale anzianità si intende posseduta, per gli stessi fini, dagli impiegati di cui al precedente secondo comma, già appartenenti ai ruoli organici, che li precedono nel ruolo.

Ai fini dell'applicazione del quarto comma del presente articolo gli interessati dovranno presentare domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Nei riguardi degli impiegati a suo tempo inquadrati tra il personale non di ruolo della Ragioneria generale dello Stato in applicazione di disposizioni legislative relative alla sistemazione presso le Amministrazioni statali del personale di enti, aziende ed uffici soppressi o in via di soppressione, il periodo di servizio prescritto dal primo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, è ridotto, a domanda, della metà.

(*È approvato*).

ART. 30.

Il personale salariato di cui all'articolo 64 della legge 5 marzo 1961, n. 90, in servizio alle dipendenze della Ragioneria generale dello Stato da data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge ed adibito a mansioni non salariali da data posteriore a quella di entrata in vigore della predetta legge 5 marzo 1961, n. 90, è collocato nelle categorie del personale non di ruolo previste dalla tabella 1ª allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 e successive modificazioni e integrazioni.

Al personale di cui al precedente comma sono estese le norme contenute nell'articolo 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67.

Nei riguardi del personale inquadrato nella 3ª categoria del personale non di ruolo

della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 64 della predetta legge 5 marzo 1961, n. 90, può essere disposto il passaggio alla categoria superiore prescindendo dal diploma di ragioniere.

Un terzo dei posti messi a concorso nei ruoli di cui agli annessi quadri IV, V, VIII e IX è riservato al personale di cui ai precedenti commi e all'ultimo comma dell'articolo 29, prescindendo dal limité di età ma in possesso del prescritto titolo di studio.

Della riserva stabilita al comma precedente sono ammessi a fruire anche gli impiegati dei ruoli organici della Ragioneria generale dello Stato in possesso del prescritto titolo di studio.

(*È approvato*).

ART. 31.

Gli impiegati del ruolo della carriera speciale direttiva delle Ragionerie provinciali dello Stato compresi quelli inquadrativi ai sensi del precedente articolo 24, comunque in servizio – alla data di entrata in vigore della presente legge – da almeno tre anni presso i servizi centrali o regionali della Ragioneria generale dello Stato, i quali non si avvarranno del disposto dell'articolo 27 – primo comma – potranno essere restituiti ai servizi del ruolo di appartenenza solo con il loro assenso ed il servizio prestato negli uffici centrali sarà equiparato a quello delle predette Ragionerie provinciali dello Stato in sede di scrutinio per merito comparativo.

I predetti impiegati permarranno nel ruolo di appartenenza nella posizione di soprannumero, anche in caso di promozione, fino alla loro cessazione dal servizio o al loro rientro ai servizi delle Ragionerie provinciali dello Stato.

Gli impiegati medesimi potranno essere promossi alla qualifica superiore nel limite di posti in soprannumero indicati nelle annotazioni apposte in calce all'annesso quadro VII.

In corrispondenza dei soprannumeri di cui al presente articolo saranno lasciati scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale del ruolo della carriera speciale di cui all'annesso quadro VII.

(*È approvato*).

ART. 32.

Gli impiegati già appartenenti ai ruoli speciali transitori o ai ruoli aggiunti che siano transitati nei corrispondenti ruoli ordinari in applicazione di disposizioni legislative o a seguito di concorsi potranno conseguire a domanda, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'inquadramento eventualmente più favorevole cui avrebbero avuto diritto ove fossero rimasti nei predetti ruoli speciali transitori o ruoli aggiunti.

Al personale di cui al comma precedente è riconosciuta, a tutti gli effetti, l'anzianità complessiva del servizio prestato nel ruolo aggiunto e nel ruolo ordinario.

(*È approvato*).

ART. 33.

Nella prima applicazione dei ruoli di cui agli annessi quadri VI e X i posti previsti per ciascuna delle qualifiche saranno conferiti a domanda, da presentare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli impiegati dei corrispondenti ruoli ordinari ed aggiunti delle altre amministrazioni dello Stato comunque in servizio presso gli Uffici centrali e periferici della Ragioneria generale dello Stato, mediante decreto del Ministero del tesoro, eventualmente di concerto con gli altri Ministeri interessati, previo parere del Consiglio di amministrazione della Regioneria generale dello Stato e con effetto dal 1° luglio 1962.

Gli impiegati inquadrati ai sensi del comma precedente conservano l'anzianità di carriera e di qualifica acquisita e sono collocati nei nuovi ruoli con la qualifica corrispondente a quella di provenienza e nel posto che loro spetta secondo l'anzianità della qualifica già ricoperta.

Gli impiegati provenienti dai ruoli aggiunti saranno collocati dopo l'ultimo impiegato, proveniente dai ruoli ordinari.

(*È approvato*).

ART. 34.

I dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge beneficieranno per una sola volta e sino alla data del 31 dicembre 1966, per l'avanzamento alla qualifica superiore, di una riduzione pari alla metà – e comunque per un massimo di 30 mesi – dei periodi di anzianità richiesti dalle vigenti disposizioni per il conseguimento delle promozioni.

Tale riduzione non si applica nel caso in cui i periodi minimi di anzianità richiesti per le promozioni siano inferiori ad un biennio.

Per l'effettuazione degli scrutini e per la decorrenza delle relative promozioni, di cui agli articoli 166 e 187 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si prescinde, sino alla suddetta data del 31 dicembre 1966, dai termini previsti dagli articoli medesimi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 35. Ne do lettura:

ART. 35.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà, per gli esercizi finanziari 1961-62 e 1962-63, mediante riduzione degli stanziamenti di parte ordinaria degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli esercizi medesimi destinati a sopperire ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Su questo articolo, come gli onorevoli colleghi sanno, dobbiamo prendere in considerazione il suggerimento con il quale la V Commissione (Bilancio) ha accompagnato il proprio parere favorevole. Dice il messaggio, di cui per altro la Commissione è al corrente in quanto ne abbiamo parlato all'inizio e su di esso siamo ritornati al momento di passare all'esame degli articoli del disegno di legge:

« La Commissione delibera di esprimere parere favorevole, pur auspicando l'opportunità che risulti espressamente indicata nell'articolo di copertura la misura della maggior spesa per la quale è richiamato il fondo globale e che venga di conseguenza ristretto il riferimento al solo fondo globale 1962-63. Nessun onere consegue, infatti, dalla applicazione del provvedimento a carico dell'esercizio finanziario 1961-62, mentre a carico dell'esercizio 1962-63 conseguiranno oneri per complessive lire 176.822.000, secondo gli stessi dati riferiti dall'amministrazione finanziaria, anziché lire 500 milioni già iscritte per tale titolo sul relativo fondo globale ».

BERRY, *Relatore*. Dobbiamo tener conto dell'urgenza del provvedimento. Questo disegno di legge, che tende a risolvere indifferibili problemi funzionali, è stato presentato al Parlamento il 12 giugno 1960. Viene al nostro esame a distanza di oltre un anno e mezzo e noi, ora, per l'opportunità prospettata dai colleghi della Commissione Bilancio, dovremmo rinviare al Senato!... Ritengo quindi che l'urgenza di varare il provvedimento travalichi l'opportunità prospettata dalla Commissione Bilancio e che, pertanto, noi si possa procedere alla definitiva approvazione del disegno di legge senza tenerne conto. La quale opportunità poi – come resta acquisito agli atti – ha per scopo quello di consentire di disancorare dal fondo globale quel certo numero di milioni.

PRESIDENTE. Gradirei che l'onorevole rappresentante del Governo, nell'esprimere il suo parere, spiegasse anche alla Commissione la procedura attraverso la quale sarà possibile liberare questi 350 circa milioni.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Vorrei rilevare che all'articolo 35 non è prevista un'entità precisa dell'onere derivante dal provvedimento. Per cui, l'indicazione di 500 milioni è un'indicazione di massima. Sempre secondo l'articolo 35 al reperimento provvede il ministro per il tesoro con propri decreti mediante le occorrenti variazioni di bilancio. È, quindi, in questa sede che si provvederà, tenendo conto, ovviamente, delle osservazioni della Commissione Bilancio.

PRESIDENTE. Dopo queste precisazioni e assicurazioni, pongo senz'altro in votazione l'articolo 35 nel testo di cui ho dato prima lettura.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 36, ultimo del disegno di legge. Ne do lettura:

ART. 36.

Sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente legge, che entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Poiché su questo articolo non vi sono emendamenti, se non vi sono osservazioni od obiezioni, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo alle tabelle allegate al testo di questo disegno di legge che, se non vi sono osservazioni od obiezioni, pongo successivamente in votazione dopo averne data lettura:

QUADRO I.

## RUOLI DELLE CARRIERE DIRETTIVE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

| Coefficiente | Qualifica | Numero dei posti |
|---|---|---|
| 970 | Ragioniere generale dello Stato | 1 |
| 900 | Ispettori generali capi | 6 (*a*) |

TABELLA A – SERVIZI CENTRALI

| Coefficiente | Qualifica | Numero dei posti |
|---|---|---|
| 670 | Ispettori generali e Direttori di ragioneria | 83 (*b*) |
| 500 | Direttori di divisione | 216 |
| 402 | Direttori di sezione | 398 |
| 325 | Consiglieri di 1ª classe | 717 |
| 271 | Consiglieri di 2ª classe | |
| 229 | Consiglieri di 3ª classe | |
| | | 1.414 |

TABELLA B – ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA

| Coefficiente | Qualifica | Numero dei posti |
|---|---|---|
| 670 | ISPETTORI generali | 37 (*c*) |
| 500 | Ispettori capi | 77 |
| 402 | Ispettori | 118 |
| | | 232 |

(*a*) In aggiunta ai contingenti di cui alla tabella *G* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, un ispettore generale capo può essere destinato presso l'Amministrazione dei Monopoli di Stato in posizione di fuori ruolo.

(*b*) Oltre n. 9 posti, con carattere di temporaneità, in relazione alle esigenze della riorganizzazione dei servizi della Ragioneria generale dello Stato da riassorbirsi entro il quinto anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(*c*) Oltre n. 4 posti, con carattere di temporaneità, come nel testo integrale della precedente lettera (*b*).

(*È approvata*).

QUADRO II.

## RUOLO DELLA CARRIERA DIRETTIVA DEI SERVIZI CENTRALI DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

| Coefficiente | Qualifica | Numero dei posti |
|---|---|---|
| 670 | Ispettori generali e Direttori di ragioneria | 120 (*a*) |
| 500 | Direttori di divisione | 293 |
| 402 | Direttori di sezione | 516 |
| 325 | Consiglieri di 1ª classe | 717 |
| 271 | Consiglieri di 2ª classe | |
| 229 | Consiglieri di 3ª classe | |
| | | 1.646 |

(*a*) Ferma restando l'annotazione apposta in calce al quadro I sotto le lettere *a*) *b*) *c*).

(*È approvata*).

QUADRO III.

## RUOLO DELLA CARRIERA DIRETTIVA DEGLI ISPETTORI DELL'ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

| Coefficiente | Qualifica | Numero dei posti dal 1-7-1963 | dal 1-7-1964 | dal 1-7-1965 |
|---|---|---|---|---|
| 670 | Ispettori generali | 15 | 23 | 30 |
| 500 | Ispettori capi | 40 | 60 | 80 |
| 402 | Ispettori | 55 | 85 | 110 |
| | | 110 | 168 | 220 |

(*È approvata*).

QUADRO IV.

## RUOLO DELLA CARRIERA DI CONCETTO DEI SERVIZI CENTRALI DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

| Coefficiente | Qualifica | Numero dei posti |
|---|---|---|
| 500 | Ragionieri superiori<br>Segretari superiori | 16 |
| 402 | Ragionieri principali<br>Segretari principali | 52 |
| 325 | Primi ragionieri<br>Primi segretari | 97 |
| 271 | Ragionieri<br>Segretari | 360 |
| 229 | Ragionieri aggiunti<br>Segretari aggiunti | |
| 202 | Vice ragionieri<br>Vice segretari | |
| | | 525 (*a*) |

(*a*) Al personale del presente quadro si applica il disposto dell'articolo 275, ultimo comma, del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

(*È approvata*).

QUADRO V.

## RUOLO DELLA CARRIERA ESECUTIVA DEI SERVIZI CENTRALI DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

| Coefficiente | Qualifica | Numero dei posti |
|---|---|---|
| 325 | Ufficiali principali di ragioneria | 75 |
| 271 | Archivisti capi<br>Ufficiali capi di ragioneria | 130 |
| 229 | Primi Archivisti<br>Primi ufficiali di ragioneria | 222 |
| 202 | Archivisti<br>Ufficiali di ragioneria di 1ª classe<br>Operatori tecnici di 1º classe<br>Dattilografi di 1ª classe | 773 |
| 180 | Applicati<br>Ufficiali di ragioneria di 2ª classe<br>Operatori tecnici di 2ª classe<br>Dattilografi di 2ª classe | |
| 157 | Applicati aggiunti<br>Ufficiali di ragioneria aggiunti<br>Operatori tecnici aggiunti<br>Dattilografi aggiunti | |
| | | 1.200 |

(*È approvata*).

QUADRO VI.

## RUOLO DELLA CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO DEI SERVIZI CENTRALI DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

| Coefficiente | Qualifica | Numero dei posti |
|---|---|---|
| 173 | Commessi | 28 |
| 159 | Uscieri capi | 230 |
| 151 | Uscieri | |
| 142 | Inservienti | |
| | | 258 |

(*È approvata*).

QUADRO VII.

## RUOLO DELLA CARRIERA SPECIALE DELLE RAGIONERIE PROVINCIALI DELLO STATO

### CARRIERA DIRETTIVA

| Coefficiente | Qualifica | Numero dei posti |
|---|---|---|
| 670 | Ispettori generali | 28 (*a*) |
| 500 | Direttori di ragioneria di 1ª classe e Ispettori capi di ragioneria | 92 (*b*) |
| 402 | Direttori di ragioneria di 2ª classe | 180 (*c*) |
| 325 | Vice-direttori di ragioneria | 350 |
| | | 650 |

### CARRIERA DI CONCETTO.

| | | |
|---|---|---|
| 271 | Ragionieri | 700 |
| 229 | Ragionieri aggiunti | |
| 202 | Vice Ragionieri | |
| | | 700 |

(*a*) Oltre n. 7 posti in soprannumero in relazione al disposto dall'articolo 31
(*b*) » » 25 » » » » » » » » »
(*c*) » » 49 » » » » » » » » »

(*È approvata*).

QUADRO VIII.

## RUOLO DELLA CARRIERA DI CONCETTO DELLE RAGIONERIE PROVINCIALI DELLO STATO

| Coefficiente | Qualifica | Numero dei posti |
|---|---|---|
| 500 | Ragionieri superiori<br>Segretari superiori | 8 |
| 402 | Ragionieri principali<br>Segretari principali | 50 |
| 325 | Primi ragionieri<br>Primi segretari | 88 |
| 271 | Ragionieri<br>Segretari | 344 |
| 229 | Ragionieri aggiunti<br>Segretari aggiunti | |
| 202 | Vice ragionieri<br>Vice segretari | |
| | | 490 |

(*È approvata*).

QUADRO IX.

## RUOLO DELLA CARRIERA ESECUTIVA DELLE RAGIONERIE PROVINCIALI DELLO STATO

| Coefficiente | Qualifica | Numero dei posti |
|---|---|---|
| 325 | Ufficiali principali di ragioneria | 60 |
| 271 | Archivisti capi<br>Ufficiali capi di ragioneria | 89 |
| 229 | Primi archivisti<br>Primi ufficiali di ragioneria | 169 |
| 202 | Archivisti<br>Ufficiali di ragioneria di 1ª classe<br>Operatori tecnici di 1ª classe<br>Dattilografi di 1ª classe | 517 |
| 180 | Applicati<br>Ufficiali di ragioneria di 2ª classe<br>Operatori tecnici di 2ª classe<br>Dattilografi di 2ª classe | |
| 157 | Applicati aggiunti<br>Ufficiali di ragioneria aggiunti<br>Operatori tecnici aggiunti<br>Dattilografi aggiunti | |
| | | 835 |

(*È approvata*).

QUADRO X.

## RUOLO DELLA CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO DELLE RAGIONERIE REGIONALI E PROVINCIALI DELLO STATO

| Coefficiente | Qualifica | Numero dei posti |
|---|---|---|
| 173 | Commessi | 37 |
| 159 | Uscieri capi | 263 |
| 151 | Uscieri | |
| 142 | Inservienti | |
| | | 300 |

(*È approvata*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Norme sul personale salariato della Amministrazione civile dell'interno (3907).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme sul personale salariato dell'Amministrazione civile dell'interno » (3907).

Sul provvedimento per il quale hanno espresso parere favorevole la II Commissione (Interni) e la V Commissione (Bilancio), in assenza momentanea dell'onorevole Colleselli, relatore del disegno di legge, prego l'onorevole Berry di volersi cortesemente sostituire al collega nel riferire alla Commissione avendo anch'egli, come sempre, studiato questo provvedimento.

BERRY, Sostituendomi, come da invito dell'onorevole Presidente, al collega onorevole Colleselli, riferisco molto brevemente su questo disegno di legge n. 3907, concernente norme sul personale salariato della Amministrazione civile dell'interno, la cui portata è chiarissima data la formulazione dell'articolo unico la cui lettura è di per sé tale da rendere superflua ogni spiegazione e delucidazione ulteriore.

È solo da precisare, o meglio ricordare, che il disegno di legge consiste in un unico articolo. È opportuno, tuttavia, introdurre nel testo che stiamo per esaminare, un secondo articolo e di apportare una modifica allo stesso articolo unico, che diventerebbe l'articolo 1, del disegno di legge.

La modifica al primo articolo è questa: « Al personale salariato – recita l'articolo – assunto alle dipendenze dell'Amministrazione civile dell'Interno ai sensi degli articoli 102 e 103 della legge 13 maggio 1961, n. 469, si applicano – continua l'articolo nel testo originario del disegno di legge – le disposizioni della legge 5 marzo 1961, n. 90 »; propongo di indicare la data da cui avrà effetto questa norma. Quindi si dovrebbe inserire la seguente espressione « con effetto dal 1° luglio 1961,... » dopo le parole « si applicano ».

Il secondo articolo, che propongo dovrà indicare che il numero complessivo dei posti della tabella organica relativa a questi operai, personale permanente dell'Amministrazione civile dell'Interno, viene aumentato delle unità previste nella tabella *C*. allegata alla legge 13 maggio 1961, n. 469. Si tratta della legge che dispone sull'ordinamento dei servizi anti-incendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Tengo a precisare che gli emendamenti sono stati concordati dal Governo, anzi suggeriti dalla stessa amministrazione.

Ritengo che anche questo secondo articolo meriti la vostra approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare la dichiaro chiusa.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo aderisce agli emendamenti proposti dall'onorevole Berry.

PRESIDENTE. Poiché non ci troviamo più davanti ad un articolo unico, ma a due articoli, dobbiamo procedere alla loro votazione.

L'articolo unico del disegno originario è il seguente:

« Al personale salariato assunto alle dipendenze dell'amministrazione civile dell'Interno ai sensi degli articoli 102 e 103 della legge 13 maggio 1961, n. 469, si applicano le disposizioni della legge 5 marzo 1961, n. 90 ».

L'onorevole Berry propone di sostituirlo con il seguente articolo 1:

« Al personale salariato assunto alle dipendenze dell'Amministrazione civile dell'interno, ai sensi degli articoli 102 e 103 della legge 13 maggio 1961, n. 469, si applicano con effetto dal 1° luglio 1961, le disposizioni della legge 5 marzo 1961, n. 90 ».

Se non vi sono osservazioni od obiezioni pongo in votazione l'articolo nel testo proposto dal Relatore.

(*È approvato*).

L'onorevole Berry propone il seguente articolo 2:

« Il numero complessivo dei posti della tabella organica degli operai permanenti dell'Amministrazione civile dell'interno, di cui all'articolo 62, secondo e terzo comma, della legge 5 marzo 1961, n. 90, è aumentato delle unità previste nella tabella *C* allegata alla legge 13 maggio 1961, n. 469 ».

Se non vi sono osservazioni od obiezioni lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(*segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Autorizzazione ad assumere personale laureato per ricerche e studi nel campo dell'energia nucleare e istituzione, presso il Ministero della difesa, di un ruolo di personale tecnico di concetto per la energia nucleare » (3875):

Presenti e votanti . . . . 23
Maggioranza . . . . . 12
Voti favorevoli . . . 19
Voti contrari . . . . 4

(*La Commissione approva*).

« Norme integrative dell'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato e revisione dei relativi ruoli organici » (4003):

Presenti e votanti . . . . 23
Maggioranza . . . . . 12
Voti favorevoli . . . . 23
Voti contrari . . . . 0

(*La Commissione approva*).

« Norme sul personale salariato dell'amministrazione civile dell'interno » (3907):

Presenti e votanti . . . . 23
Maggioranza . . . . . 12
Voti favorevoli . . . . 23
Voti contrari . . . . 0

(*La Commissione approva*).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Baroni, Berry, Bucciarelli Ducci, Caprara, Carcaterra, Casalinuovo, Colleselli, Corona Achille, Cossiga, D'Onofrio, Gullo, Jacometti, Laconi, Li Causi, Lucifredi, Luzzatto, Nannuzzi, Piccoli, Rocchetti, Santarelli Enzo, Tesauro, Tozzi Condivi e Zurlini.

**La seduta termina alle 12,40.**

*IL DIRETTORE*
*DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI*
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI